

**MANUALE PER LE OPERAZIONI
RELATIVE AL CONSUNTIVO DELLE ENTRATE
ESERCIZIO 2024
(SIE)**

**Ad uso del personale della Ragioneria generale dello Stato
Redatto a cura dell'Ispettorato generale per l'informatica e l'innovazione tecnologica
Ufficio VIII**

INDICE

1	GENERALITA'	3
2	CONSUNTIVO DELLE ENTRATE	4
2.1	CONTENUTO	4
2.2	PROCESSO INFORMATIVO RGS DI RENDICONTAZIONE DEI VERSAMENTI.....	5
3	FORMAZIONE DELLE SCRITTURE DEFINITIVE	6
3.1	GENERALITA'	6
3.2	VERSAMENTI	6
3.3	CONTABILITA'.....	7
3.4	FORMAZIONE DEGLI ALLEGATI AL CONTO CONSUNTIVO	9
4	ADEMPIMENTI DEGLI UFFICI DI RAGIONERIA	10
4.1	VERSAMENTI	10
4.2	DATI CONTABILI	11
4.3	CLASSIFICAZIONE DEI RESIDUI PER GRADO DI ESIGIBILITÀ	13
4.4	ATTESTAZIONE DI CORRETTEZZA	13
4.5	ENTRATE ERARIALI DEVOLUTE ALLE AUTONOMIE SPECIALI	13
4.6	PARIFICA DELLE SOMME AFFLUITE NELLE CASSE DELLE REGIONI A STATUTO SPECIALE E DELLE PROVINCE AUTONOME – UCB DEL MEF	16

1 GENERALITA'

Per quanto disposto dagli articoli 35 e seguenti della legge del 31 dicembre 2009 n. 196 legge di contabilità e finanza pubblica, nonché dall'articolo 145 e seguenti del regio decreto del 23 maggio 1924 n. 827 regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato, al termine dell'anno finanziario ciascun Ministero, per cura del direttore della competente Ragioneria, compila il conto del bilancio ed il conto del patrimonio relativi alla propria amministrazione.

Questi conti sono trasmessi al Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato per la formazione del rendiconto generale dell'esercizio scaduto. Il Ministro dell'economia e delle finanze provvede quindi, per cura del Ragioniere generale dello Stato, a trasmettere il rendiconto generale alla Corte dei conti per la parificazione, entro e non oltre il 31 maggio.

Entro il mese di giugno il Ministro dell'economia e delle finanze presenta alle Camere il rendiconto generale dell'esercizio finanziario parificato.

Il rendiconto generale dello Stato è diviso in due parti: la prima riguarda il conto del bilancio, in relazione al preventivo; la seconda parte riguarda il conto generale del patrimonio dello Stato con le variazioni che questo ha subito.

In questo manuale sono esposti dettagliatamente, ai fini della formazione del conto consuntivo del bilancio per le entrate erariali, i processi ed i flussi informativi secondo i quali sono trattati i dati contabili concernenti le entrate accertate e scadute durante l'esercizio finanziario, le riscossioni degli agenti contabili ed i versamenti nelle casse dell'Erario riguardanti lo stesso esercizio finanziario e quelli anteriori, effettuati entro il termine del 31 dicembre.

Con il presente manuale vengono confermati alcuni adempimenti in coerenza con il processo di riforma avviato con la legge 196 del 2009, con l'obiettivo di assicurare, attraverso le nuove funzionalità ed i controlli introdotti, l'attendibilità delle risultanze contabili definitive.

2 CONSUNTIVO DELLE ENTRATE

2.1 CONTENUTO

Il conto del bilancio dell'amministrazione dello Stato, per quanto riguarda le entrate, è costituito dai seguenti prospetti:

- a) conto consuntivo per unità di voto;
- b) allegato per capitoli/articoli;
- c) allegato per le somme rimaste da versare (Allegato 23);
- d) allegato per le somme rimaste da riscuotere (Allegato 24).

I dati utilizzati per la compilazione del conto consuntivo per unità di voto sono costituiti da:

- a) numero e denominazione delle unità di voto di entrata;
- b) previsioni definitive a fine esercizio;
- c) residui al primo gennaio;
- d) movimenti contabili dell'esercizio: accertamenti, riscossioni, versamenti.

I dati utilizzati per la compilazione dell'allegato per capitoli/articoli sono analoghi a quelli occorrenti per la compilazione del conto consuntivo per unità di voto ed esposti a livello capitolo/articolo.

Per la compilazione dell'allegato per le somme rimaste da versare sono altresì necessari dati relativi agli importi acquisiti dalle Regioni Friuli-Venezia Giulia, Sardegna, Sicilia, Trentino-Alto Adige e dalle Province autonome di Trento e Bolzano, ancora da regolare a carico della spesa.

Per la compilazione dell'allegato per le somme rimaste da riscuotere sono utilizzati dati relativi alla classificazione di tali somme in base al grado di esigibilità.

Alla Corte dei conti per le necessarie operazioni di parifica, oltre i suddetti modelli ricevuti dalla Ragioneria generale dello Stato, vengono trasmessi a cura degli Uffici centrali di bilancio, per i capi di propria pertinenza, i seguenti elaborati:

- a) prospetto generale delle riscossioni e dei versamenti relativi ad ogni singolo capo;
- b) conto consuntivo delle entrate relative ad ogni singolo capo.

2.2 PROCESSO INFORMATIVO RGS DI RENDICONTAZIONE DEI VERSAMENTI

Gli Uffici centrali di bilancio – di seguito UCB - interessati riceveranno tramite posta elettronica dall'Ispettorato generale del bilancio - di seguito IGB – Ufficio VI, l'elenco dei versamenti dell'esercizio riferiti ai centri di responsabilità di propria competenza (ex mod. 219/A) **entro il 30 aprile 2025**.

I medesimi Uffici potranno consultare sul Sistema Informativo delle Entrate – di seguito SIE – seguendo il percorso: **“Consuntivo- Parifica Annuale – Ricerca parifica”** i dati delle operazioni di parifica automatica dei versamenti ed i relativi esiti.

Si ricorda che, non saranno più considerate rettifiche e correzioni ritardatarie agli elenchi dei versamenti, nonché ai residui attivi. Eventuali rettifiche dovranno essere effettuate nel sistema SIE entro i termini indicati nella presente circolare per la chiusura delle corrispondenti operazioni.

Inoltre, l'IGB - Ufficio VI fornirà agli UCB interessati, per i capi di propria competenza, i seguenti prospetti:

- a) elenco completo dei versamenti dell'esercizio (ex mod. 219/A);
- b) elenco dei versamenti dell'esercizio - solo 1^a e 2^a parte - (ex mod. 219/A);
- c) elenco completo delle riscossioni (ex mod. C. 221);
- d) conto consuntivo per capo.

Gli UCB, per quanto di rispettiva competenza, invieranno all'IGB – Ufficio VI, in formato elettronico, all'indirizzo e-mail igb.ufficio6.rgs@mef.gov.it, il conto consuntivo per capi con la dichiarazione attestante l'esattezza di tutti i dati ed elementi riportati nei documenti contabili medesimi.

L'IGB tramite l'applicativo rendiconto dematerializzato (RENDE), con procedura dematerializzata, sottoporrà alla firma del Ministro dell'economia e delle finanze il consuntivo dell'entrata, completo di allegati, del prospetto delle variazioni e della Nota integrativa.

Per quanto riguarda la tempistica delle suddette operazioni si rimanda alle istruzioni che saranno pubblicate nella circolare sul Rendiconto generale dell'esercizio finanziario 2024.

3 FORMAZIONE DELLE SCRITTURE DEFINITIVE

3.1 GENERALITA'

Il SIE elabora la contabilità riassuntiva utilizzando sia i dati immessi dalle Ragionerie territoriali dello Stato – di seguito RTS - e dagli UCB, sia i dati acquisiti tramite flussi telematici comunque controllati dagli Uffici medesimi.

Gli Uffici di Ragioneria sono responsabili dell'esattezza dei dati immessi nel SIE nei termini previsti. Tali dati saranno successivamente elaborati a cura dello stesso sistema.

Nei paragrafi che seguono sono esposte separatamente le istruzioni relative ai seguenti argomenti:

- a) Versamenti;
- b) Contabilità;
- c) Formazione degli allegati al conto consuntivo.

3.2 VERSAMENTI

3.2.1 VARIAZIONI DELLE QUIETANZE

Da gennaio 2025 la funzione di "Inserimento prenotazione" per la rettifica delle quietanze sarà sostituita con la nuova funzione di "Richiesta rettifica quietanze". Tali variazioni relative all'esercizio in chiusura devono essere effettuate, a cura delle Ragionerie competenti, entro il termine ultimo del 31 marzo 2025.

Le richieste inserite e validate entro il suddetto termine saranno comunicate tramite il SIE al Sistema Informativo della Banca d'Italia che eseguirà le operazioni di annullamento e ri-emissione quietanze entro e non oltre il 7 aprile 2025.

La verifica di concordanza (parifica) dei versamenti con la Banca d'Italia viene effettuata in via automatica dal SIE; gli Uffici di Ragioneria hanno la possibilità di verificarne l'esito tramite la funzione "Gestione contabile-Versamento erariale- Parifica versato".

Da gennaio 2025 si aggiunge una nuova funzione "Interrogazione quadratura versato" che espone, per ciascuna data inserita, i totali dei versamenti.

3.2.2 PARIFICA ANNUALE DEI VERSAMENTI

Il SIE provvederà ad effettuare in via preliminare la parifica automatica di fine esercizio tra i dati di versato forniti dalla Banca d'Italia e quelli in suo possesso. Concluse le già menzionate operazioni, il sistema renderà disponibile **entro il 15 aprile** nell'area "Consuntivo" la funzione "Parifica annuale" per la consultazione delle informazioni derivanti dalla parifica e dei relativi esiti. In particolare, gli UCB per i capitoli di propria competenza e l'Ufficio XI dell'IGEPA per le attività di competenza, potranno consultare i totali dei versamenti dell'esercizio.

3.3 CONTABILITA'

3.3.1 GENERALITÀ

La formazione delle contabilità finali deve essere conseguita, a cura degli Uffici di Ragioneria competenti, tramite l'utilizzo delle stesse procedure in uso durante il corso dell'esercizio.

I principali adempimenti per la definizione delle contabilità dell'esercizio finanziario in chiusura sono i seguenti:

- a) correzione delle quietanze informatiche;
- b) correzione dati contabili;
- c) rese, verifiche e validazioni contabili.

Nell'area "**Stampe**" del SIE, successivamente alla chiusura annuale del 30 aprile, saranno disponibili i prospetti delle contabilità definitive. Nel corso del periodo di consuntivo gli uffici possono verificare l'esito delle suddette operazioni di correzione e aggiornamento dei dati contabili.

3.3.2 CORREZIONE DELLE QUIETANZE INFORMATICHE

Le funzioni di interrogazione e richiesta di rettifica delle quietanze erariali, che siano o meno segnalate errate, sono disponibili sul SIE nell'Area "Gestione Contabile - Versamento Erariale".

Le quietanze ancora errate ed incomplete dopo la data del 31 marzo 2025 dovranno essere corrette d'ufficio secondo le regole gestionali definite nel SIE. Tali operazioni comportano l'annullamento e la sostituzione dell'emissione originaria con una nuova emissione avente una o più informazioni variate, oppure la sostituzione con una o più nuove emissioni, per il reimpiego dell'importo dell'emissione originaria.

Un caso particolare e specifico riguarda i versamenti privi del codice versante; tali quietanze sono da esaminare a cura delle Ragionerie competenti, o per apporre una codifica appropriata (codice versante) o per richiedere l'inserimento delle modalità gestionali corrette in base alle

fasi contabili di accertamento e riscossione del capitolo d'entrata.

Come noto, in assenza di obblighi di rendicontazione, eventuali quietanze non codificate in c/residui dovranno essere correttamente imputate in c/competenza, previa la suddetta operazione di rettifica, in modo da generare contestualmente le fasi di accertamento e di riscossione da sistema.

Le RTS, dopo la data del 31 marzo, per le quietanze prive di codice versante ed errate per "incongruenza versante e imputazione", dovranno limitarsi a verificarne la presenza e soltanto in quest'ultimo caso comunicarlo **entro e non oltre il 18 aprile** ai rispettivi UCB competenti e per i capitoli del Ministero dell'economia e delle finanze, all'Ispettorato generale per l'informatica e l'innovazione tecnologica – di seguito IGIT - Ufficio VIII, che provvede, entro il termine del 30 aprile, ad effettuare le operazioni di correzione, con le funzioni disponibili nell'Area "Anagrafiche".

Nel caso in cui l'errore di incongruenza versante e imputazione sia determinato dalla mancata previsione di una modalità gestionale del quadro di classificazione delle entrate, le richieste di aggiornamento del capitolo/articolo interessato dovranno essere inviate, in tempo utile, all'IGB – Ufficio VI, che ne curerà il seguito di competenza.

3.3.3 CORREZIONE DEI DATI CONTABILI E RISULTANZE FINALI

Le funzioni di interrogazione e modifica dei dati contabili inerenti alle fasi dell'accertamento e della riscossione, nonché le variazioni ai resti da riscuotere o ai resti da versare sono disponibili nel SIE.

Le richieste di variazioni ai resti da riscuotere e ai resti da versare relativi ai ruoli post-riforma (classe d'ufficio 13) e le richieste di aggiornamento dell'importo vigenza versamenti diretti (classe d'ufficio 14), dovranno essere inviate **entro e non oltre il 18 aprile** dalle RTS all'IGIT - Ufficio VIII tramite l'indirizzo mail rgs.igit.ufficio8@mef.gov.it che provvederà ad inserirle centralmente entro il termine del 30 aprile.

3.3.4 RESA, VERIFICA E VALIDAZIONE DATI CONTABILI

Le RTS e gli UCB competenti avranno cura di assicurare al 31 dicembre 2024, in assenza di motivi ostativi, la concordanza delle scritture contabili definitive del SIE con i conti giudiziali presentati dagli Agenti della riscossione e dagli Agenti contabili.

A tal proposito, i già menzionati Uffici di Ragioneria dovranno obbligatoriamente avvalersi, con riferimento a ciascun mese dell'esercizio 2024, delle funzioni di seguito descritte, presenti con il percorso: "Gestione Contabile -Rendicontazione e Controllo", per comunicare lo stato della rendicontazione dei conti e delle contabilità amministrative periodiche a livello territoriale di ciascun Ufficio contabile appartenente a classi d'Ufficio riferite ad "Agenti contabili". Il processo prevede

l'integrazione delle operazioni riguardanti resa e verifica periodica in un'unica funzione analogamente alle operazioni di verifica e validazione esercizio. Le fasi sono di seguito descritte:

- **Resa periodo** - si tratta della prima operazione che si realizza con il semplice recapito o consegna delle contabilità periodiche all'Ufficio competente. La comunicazione della data equivale all'avvenuta resa contabile ovvero alla protocollazione in entrata della documentazione nel rispetto o meno dei termini previsti;
- **Verifica periodo** - tale operazione presente all'interno della precedente si sostanzia nell'espletamento del riscontro contabile e del controllo di corrispondenza fra le scritture del sistema e quelle fornite dagli Agenti contabili. La comunicazione della data e dell'esito della verifica equivalgono allo stato di "riscontro o controllo espletato";
- **Validazione** - questa operazione consente il consolidamento dei dati contabili presenti nel SIE nel periodo di riferimento ed è effettuabile separatamente a livello di Ufficio e di Risorse Proprie dell'Unione Europea (UE); in quest'ultimo caso, tale operazione è in funzione della messa a disposizione delle risorse nei termini previsti dalla normativa vigente.
- **Verifica esercizio** - l'operazione consente di comunicare, con riferimento all'esercizio, l'esito dei controlli eseguiti in senso positivo o negativo. La funzionalità dispone inoltre di un campo testuale che consente di specificare in dettaglio i rilievi formulati o le anomalie e squadrature rilevate sia a livello di conto giudiziale reso dall'Agente che ai conti o contabilità periodiche rendicontate dallo stesso. La comunicazione è annuale ed è effettuabile solo se comunicata l'ultima resa con riferimento all'esercizio precedente.
- **Attestazione esercizio** - la funzione consente di "attestare la correttezza" dei dati presenti nel SIE, conseguentemente la coerenza del conto di diritto e di cassa, del conto giudiziale dell'Agente con i dati contabili presenti nelle contabilità periodiche già rendicontate per lo stesso periodo di riferimento. In caso di esito negativo della verifica esercizio, tale operazione non può essere effettuata.

3.4 **FORMAZIONE DEGLI ALLEGATI AL CONTO CONSUNTIVO**

3.4.1 ALLEGATO PER LE SOMME RIMASTE DA VERSARE

L'allegato di cui trattasi prospetta distintamente le somme che, acquisite direttamente dalle Regioni, sono, alla chiusura dell'esercizio, ancora da regolare a carico della spesa mediante mandati da commutarsi in quietanze d'entrata.

Alla base della formazione dell'allegato le notizie contabili relative all'esercizio in chiusura sono:

- a) versamenti affluiti nelle casse delle Regioni; i dati utili ai fini della formazione dell'allegato sono quelli ufficializzati dalla parifica effettuata dall'UCB presso il Ministero dell'economia e delle finanze;
- b) carico dei residui da regolare all'inizio dell'esercizio (a carico della spesa o mediante versamenti diretti);
- c) somme regolate con versamento in c/Erario durante l'esercizio.

Il SIE rende disponibili i dati all'UCB presso il Ministero dell'economia e delle finanze, al quale spetta l'onere della parifica.

Lo stesso UCB, ha inoltre l'incombenza di integrare nel SIE i dati specifici per la formazione dell'allegato.

Per la parifica dei dati relativi alle somme affluite nelle casse regionali a statuto speciale e delle province autonome si rimanda al paragrafo 4.6 del presente manuale.

3.4.2 ALLEGATO PER LE SOMME RIMASTE DA RISCOUTERE

Le RTS e gli UCB, non appena in possesso delle scritture definitive degli Agenti contabili per i quali è prevista la classificazione dei residui secondo il grado di esigibilità, devono inserire queste informazioni con la funzione prevista nel SIE nella sezione "Consuntivo/Classificazione residui".

Per ulteriori informazioni si rimanda al paragrafo 4.3 "CLASSIFICAZIONE DEI RESIDUI PER GRADO DI ESIGIBILITA'" del presente manuale ricordando che tali operazioni possono essere eseguite entro e non oltre il **30 aprile 2025**.

4 ADEMPIMENTI DEGLI UFFICI DI RAGIONERIA

4.1 VERSAMENTI

Le richieste di variazione ai versamenti dell'esercizio in chiusura, relative a rettifica delle quietanze, devono essere effettuate entro il 31 marzo 2025 utilizzando la funzione con il seguente percorso: "Gestione Contabile – Versamento Erariale-Richiesta rettifica quietanze", che da gennaio 2025 sostituisce la funzione "Inserimento prenotazione".

Inoltre, con la funzione raggiungibile attraverso il percorso "Gestione contabile - Versamento Erariale - Gestione richiesta rettifica", che sostituisce la funzione "Gestione prenotazione", è possibile aggiornare o eventualmente eliminare una richiesta non ancora in stato "validata" e/o validare le richieste da rendere disponibili per la trasmissione, tramite flusso, alla Banca d'Italia.

Le Ragionerie sono tenute ad assicurarsi che le richieste inserite non rimangano nello stato 'in lavorazione', avvalendosi delle interrogazioni disponibili in "Gestione richiesta rettifica", nonché a controllare l'esito di quelle inviate in Banca d'Italia, all'interno della funzione "Elenco disposizioni entrate" che sostituisce, da gennaio 2025, la funzione "Elenco Prenotazioni".

4.1.1 ATTIVITA' PER LE RAGIONERIE TERRITORIALI DELLO STATO

Le RTS dovranno procedere alla correzione delle quietanze di versamento erariale imputate o da imputare ad uno dei codici versante appartenenti alle classi d'ufficio di competenza territoriale.

Inoltre, si ricorda che le funzioni ad uso degli utenti delle Agenzie delle dogane "Inserimento richiesta variazione" e "Gestione richiesta variazione" sono state dismesse come comunicato nelle news del SIE in data 17 dicembre 2024.

4.1.2 ATTIVITA' PER GLI UFFICI CENTRALI DEL BILANCIO

Gli UCB devono procedere alla correzione delle quietanze di versamento erariale imputate o da imputare ad uno dei codici versante appartenenti alle classi d'ufficio di competenza "centrale" e, per i versamenti privi di codice, assicurare la corretta registrazione contabile sulle imputazioni ai capitoli-articoli di propria competenza.

Entro il 15 aprile il SIE rende disponibili agli UCB i dati occorrenti per la parifica dei versamenti, come specificato al paragrafo 3.2.2. "PARIFICA ANNUALE DEI VERSAMENTI" del presente manuale.

4.2 DATI CONTABILI

Le RTS e gli UCB possono operare con le funzioni del SIE le correzioni ed integrazioni dei dati contabili inerenti alle fasi dell'accertamento e della riscossione nonché alla sistemazione dei residui attivi **entro e non oltre il 30 aprile 2025.**

È quindi compito delle Ragionerie interessate effettuare tutti gli interventi necessari alla sistemazione e conseguente validazione definitiva delle contabilità entro la data **del 30 aprile** con riferimento a tutti gli Uffici contabili di rispettiva competenza.

Per verificare le rendicontazioni F23, oltre ai dati presenti sul SIE si rimanda alla news pubblicata il 25 ottobre 2023 "Comunicazione ripianificazione Entrate" paragrafo *Agenzia delle entrate-Riscossione – Entrate riscosse mediante modello di pagamento F23 – Interrogazione dati contabili F23*".

4.2.1 ENTRATE CONDANNE CORTE DEI CONTI OPERAZIONI DA ESEGUIRE PER GLI UFFICI CENTRALI DEL BILANCIO

Ciascun UCB ha il compito di curare la contabilizzazione sul SIE dei crediti derivanti da condanne pronunciate dalla Corte dei conti la cui riscossione è affidata all'Amministrazione titolare del credito stesso. L'Ufficio responsabile del procedimento contabile di ciascuna Amministrazione trasmette al competente UCB, per ogni sentenza emessa e con riferimento ai singoli debitori, le somme riscosse, le iniziative adottate per la riscossione di quelle ancora pendenti ed ogni altra dettagliata notizia inerente alla procedura di riscossione.

Gli UCB verificano le quietanze sul capitolo di propria competenza, inserendo, **con la nuova funzione "Richiesta rettifica quietanze"**, il codice versante corrispondente all'ufficio contabile CC01 associato alla provincia di Roma.

La regola prevista nel SIE per gli uffici della classe CC Condanne Corte dei conti, prevede che la riscossione si generi in modo automatico e contestuale al versamento. Pertanto, ciascun UCB inserisce sull'ufficio contabile CC01, a livello sintetico, la notizia di accertamento per l'importo totale dei crediti, ed ogni altra somma connessa ai medesimi.

In presenza di eventuali versamenti 2024 che presentano codice versante CC01 e che sono affluiti su una tesoreria diversa dalla provincia in cui è presente l'accertamento, al fine di allineare le fasi contabili, l'UCB competente dovrà procedere alla rettifica della provincia del carico (accertamento in c/competenza o resto da riscuotere in c/residui).

4.2.2 VARIAZIONE RESIDUI ESERCIZI CHIUSI

Nel caso in cui gli Uffici o Agenti contabili della riscossione risultino inadempienti alla presentazione della rendicontazione della propria contabilità, le Ragionerie territoriali dello Stato, per aggiornare i dati contabili nel SIE, possono utilizzare le consuete funzioni di rettifica "Variazione ai resti analitiche" e "Gestione variazione ai Resti" dell'area Gestione contabile – Registro contabile.

Tali funzioni possono essere utilizzate per la rettifica dei resti da versare e resti da riscuotere provenienti da esercizi precedenti e consuntivati operando con la variazione dei resti dell'esercizio 2024.

Nel caso in cui gli Agenti contabili richiedano variazioni relative alla classe d'Ufficio 13 – Ruoli post-riforma, si rimanda al paragrafo 3.3.3. **CORREZIONE DATI CONTABILI E RISULTANZE FINALI.**

4.3 CLASSIFICAZIONE DEI RESIDUI PER GRADO DI ESIGIBILITÀ

Le Ragionerie territoriali dello Stato devono inserire nel SIE i dati relativi ai residui per grado di esigibilità **entro la data del 30 aprile** utilizzando le specifiche funzioni di inserimento e modifica dei dati concernenti la classificazione delle somme rimaste da riscuotere.

Le funzioni sono disponibili dal percorso "Consuntivo – Classificazione Residui – Gestione classificazione". Si ricorda che sono esclusi da queste operazioni i resti da riscuotere dei ruoli ante e post-riforma.

4.4 ATTESTAZIONE DI CORRETTEZZA

Il SIE elabora le contabilità di fine esercizio e le rende disponibili in formato elettronico a tutte le Ragionerie territoriali dello Stato nell'area "**Stampe**" successivamente al **30 aprile 2025**.

Il Direttore o il funzionario incaricato di ciascuna RTS o UCB competente deve quindi, per ogni dato contabile presente, attestare la regolarità e l'esattezza dei dati presenti nella base informativa del SIE attraverso la funzione seguendo il percorso "Gestione Contabile – Rendicontazione e Controllo - Verifica ed Attestazione esercizio" di cui al precedente paragrafo 3.3.4 "RESA, VERIFICA E VALIDAZIONE DATI CONTABILI" ai fini del successivo seguito degli Uffici ed organi centrali competenti **a partire dal 17 aprile 2025 ed entro e non oltre il 12 maggio 2025**.

Le Ragionerie che non abbiano effettuato la validazione dell'ultimo periodo contabile **entro la data del 30 aprile**, potranno eseguire l'operazione di attestazione quale validazione dell'ufficio contabile per l'intero esercizio.

L'attestazione di correttezza potrà non essere eseguita solo nel caso di esito negativo della "Verifica esercizio".

4.5 ENTRATE ERARIALI DEVOLUTE ALLE AUTONOMIE SPECIALI

4.5.1 ATTIVITA' RAGIONERIE TERRITORIALI PER VERSAMENTI ALLA REGIONE FRIULI VENEZIA GIULIA

Il decreto legislativo 26 marzo 2018 n. 45, "Norme di attuazione dello Statuto speciale della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia in materia di compartecipazione ai tributi erariali", definisce i criteri di determinazione del gettito riferito al territorio regionale dei tributi erariali di cui all'articolo 49 della legge costituzionale 31 gennaio 1963 n. 1, "Statuto speciale della Regione Friuli-Venezia Giulia", nonché le modalità di attribuzione dello stesso alla Regione.

Il gettito derivante dalla compartecipazione si intende riferito al territorio regionale secondo i criteri di cui all'articolo 3 per le imposte principali di

cui ai commi 2-8 del decreto legislativo di cui sopra, mentre in tutti gli altri casi, non diversamente disciplinati, si considera riferito al territorio regionale il gettito del tributo erariale riscosso nello stesso territorio.

Secondo l'articolo 4 del decreto legislativo n. 45/2018 l'attribuzione delle quote di entrata di spettanza regionale è effettuata con operazioni di riversamento mediante accreditamento sul conto infruttifero alla stessa intestato presso la tesoreria dello Stato.

Inoltre, con il decreto del Ministero dell'economia e delle finanze del 26 settembre 2019, adottato d'intesa con la Regione (come disposto dall'articolo 7 del decreto legislativo n. 45/2018), sono stati individuati i criteri di determinazione delle quote di compartecipazione regionale nonché disciplinate le procedure di riversamento e le modalità di informazione verso la Regione.

Le informazioni relative ai versamenti devoluti all'ente beneficiario Regione Friuli-Venezia-Giulia, devono essere inserite o aggiornate nel SIE con le funzioni dell'area "Gestione Contabile -Versamento Regionale".

Tali informazioni corrispondono a quelle rendicontate alle competenti RTS da parte del Servizio di tesoreria della Regione Friuli-Venezia Giulia, ovvero dagli Agenti o Uffici contabili che operano distinti versamenti in c/Erario e in c/Regione sulla base delle quote stabilite dai rispettivi decreti ministeriali.

4.5.2 ATTIVITA' RAGIONERIE TERRITORIALI PER VERSAMENTI ALLA REGIONE SARDEGNA

Il decreto legislativo del 9 giugno 2016 n. 114, "Norme di attuazione dell'articolo 8 dello Statuto speciale della Regione autonoma Sardegna", stabilisce la devoluzione diretta alla Regione Sardegna di alcuni cespiti delle entrate erariali.

La devoluzione si concretizza con la fase del versamento. Ogni entrata di spettanza della Regione viene versata presso i pertinenti conti alla stessa intestati.

Le informazioni relative ai versamenti devoluti all'ente beneficiario Regione Sardegna devono essere inserite o aggiornate nel SIE con le funzioni dell'area "Gestione Contabile -Versamento Regionale".

Tali informazioni corrispondono a quelle rendicontate alle competenti RTS da parte del Servizio di tesoreria della Regione, ovvero dagli Agenti o Uffici contabili che operano distinti versamenti in c/Erario e in c/Regione sulla base delle quote stabilite dalla normativa.

4.5.3 ATTIVITA' RAGIONERIE TERRITORIALI PER VERSAMENTI ALLA REGIONE SICILIANA

Il decreto del Presidente della Repubblica del 26 luglio 1965 n. 1074, "Norme di attuazione dello Statuto della Regione Siciliana in materia

finanziaria”, ha stabilito i cespiti delle entrate erariali per i quali è prevista la devoluzione diretta alla Regione Siciliana.

A seguito dell'interruzione del flusso da parte della Regione Siciliana, come comunicato nelle news del SIE in data 13 novembre 2024, per le RTS e l'UCB MEF in base alle rispettive competenze, sono rese disponibili le funzioni per consentire l'inserimento dei dati relativi ai versamenti devoluti.

La devoluzione si concretizza con la fase del versamento. Ogni entrata di spettanza della Regione viene versata presso la tesoreria regionale o sul conto di tesoreria della Banca d'Italia intestato alla Regione medesima.

Le informazioni relative ai versamenti devoluti all'ente beneficiario Regione Siciliana devono essere inserite o aggiornate nel SIE con le funzioni dell'area "Gestione Contabile -**Versamento Regionale**".

Tali informazioni corrispondono a quelle rendicontate alle competenti RTS da parte del Servizio di tesoreria della Regione, ovvero dagli Agenti o Uffici contabili che operano distinti versamenti in c/Erario e in c/Regione sulla base delle quote stabilite dal decreto ministeriale.

4.5.4 ATTIVITA' RAGIONERIE TERRITORIALI PER VERSAMENTI ALLA REGIONE TRENINO-ALTO ADIGE O ALLE PROVINCE AUTONOME DI TRENTO O DI BOLZANO

Il decreto legislativo del 16 marzo 1992 n. 268 recante "Norme di attuazione dello Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige in materia di finanza regionale e provinciale" e l'articolo 2 comma 108 della legge 23 dicembre 2009 n. 191 costituiscono il quadro di riferimento normativo in materia di devoluzione diretta alla Regione Trentino-Alto Adige nonché alle Province autonome di Trento e Bolzano.

Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze del 20 luglio 2011 di attuazione del predetto articolo 2 della legge n. 191/2009 sono stati stabiliti termini e modalità dei versamenti delle quote dei proventi erariali spettanti ai già menzionati enti territoriali e locali nei relativi conti di tesoreria.

Le informazioni relative ai versamenti devoluti all'ente beneficiario Regione Trentino-Alto Adige, o all'ente Provincia autonoma di Trento oppure all'ente Provincia autonoma di Bolzano, devono essere inserite o aggiornate nel SIE con le funzioni dell'area "Gestione Contabile -**Versamento Regionale**".

Tali informazioni corrispondono a quelle rendicontate alle competenti RTS da parte del Servizio di tesoreria della Regione o delle Province autonome, ovvero dagli Agenti o Uffici contabili che operano distinti versamenti in c/Erario e in c/Regione sulla base delle quote stabilite dai rispettivi decreti ministeriali.

4.5.5 ATTIVITA' U.C.B. PRESSO IL MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

L'UCB presso il Ministero dell'economia e delle finanze provvede ad inserire e/o aggiornare i versamenti concernenti le entrate devolute direttamente introitati con delega F24 (struttura di gestione), i versamenti degli Agenti contabili, nonché gli altri versamenti non codificati, dalle Regioni Friuli-Venezia Giulia, Sardegna, Sicilia, Trentino-Alto Adige e dalle Province autonome di Trento e Bolzano attraverso le funzioni disponibili nel SIE: "Gestione Contabile - Versamento Regionale - Inserimento Versamenti", oppure "Gestione Contabile - Versamento Regionale - Gestione Versamenti".

4.6 **PARIFICA DELLE SOMME AFFLUITE NELLE CASSE DELLE REGIONI A STATUTO SPECIALE E DELLE PROVINCE AUTONOME – UCB DEL MEF**

L'UCB presso il Ministero dell'economia e delle finanze procede alla parifica dei versamenti riguardanti le entrate devolute affluite, nel corso dell'esercizio finanziario, nelle casse delle Regioni: Friuli-Venezia Giulia, Sardegna, Sicilia, Trentino-Alto Adige e delle Province autonome di Trento e Bolzano.

Le informazioni contabili, necessarie per la parifica, devono essere fornite all'UCB presso il Ministero dell'economia e delle finanze dalle Regioni e Province coinvolte non appena acquisiti tutti i dati relativi all'esercizio in chiusura.

Nell'area **Stampe** del SIE è disponibile il prospetto '**RS-11-UN-0100 Riepilogo versamenti devoluti alle Regioni**', contenente i dati dei versamenti devoluti affluiti al SIE nel corso dell'esercizio.

La situazione riepilogativa delle somme rimaste da versare per l'esercizio di consuntivo è interrogabile utilizzando il seguente percorso: "Gestione Contabile - Registro Contabile - Somme da Regolare". Analoga situazione è consultabile annualmente dopo il 30 aprile, utilizzando il prospetto dell'area **Stampe** '**RS-11-UN-0101 - Versato devoluto da regolare a carico della spesa**'.

L'UCB presso il Ministero dell'economia e delle finanze con le funzioni disponibili con il seguente percorso: "Consuntivo - Somme devolute alle Regioni - Inserimento Somme Devolute" può inserire variazioni alle somme da regolare determinate dal sistema. Ultimate le operazioni di verifica, deve utilizzare la funzione apposita "Comunicazione fine attività", che consente al SIE di inviare le già menzionate informazioni al Sistema Informativo del bilancio (NSBF), per la formazione dell'allegato 23 al conto consuntivo dello Stato.

Ogni variazione effettuata dall'UCB presso il Ministero dell'economia e delle finanze viene automaticamente allineata in SIE nell'esercizio di consuntivo.

Conclusa la fase sopra descritta, l'UCB presso il Ministero dell'economia e delle finanze provvede ad effettuare il calcolo delle somme che, acquisite direttamente dalle Regioni Friuli-Venezia Giulia, Sardegna, Sicilia, Trentino-Alto Adige e dalle Province autonome di Trento e Bolzano sono, alla chiusura dell'esercizio, ancora da regolare a carico della spesa, mediante comunicazione a IGEPa che provvede ad emettere mandati da commutarsi in quietanze d'entrata.